REGOLAMENTO N. 90 DELLA COMMISSIONE

relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare gli articoli 11 paragrafo 3, 16 paragrafo 3, 19 paragrafo 2a) e 20 paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali;

Considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento n. 19 del Consiglio permette, in caso di esportazione di cereali verso i paesi terzi, di compensare la differenza tra i corsi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi dello Stato esportatore, mediante una restituzione effettuata alle condizioni stabilite con la procedura dell'articolo 26 di detto regolamento;

Considerando che tali condizioni devono, da un lato, rendere possibile l'esportazione di cereali verso i paesi terzi, e dall'altro, evitare che la concorrenza tra i produttori degli Stati membri sia falsata sul mercato mondiale;

Considerando che tali obiettivi possono essere raggiunti, come regola generale, limitando l'ammontare della restituzione al prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabile il giorno dell'esportazione;

Considerando che, tuttavia — date le considerevoli oscillazioni delle quotazioni dei cereali sul mercato mondiale nel tempo e la differenza dei prezzi a cui i cereali sono offerti dai vari paesi su detto mercato — occorre autorizzare, per compensare la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore ed i prezzi praticati sul mercato mondiale, tenuto conto delle spese di trasporto e connesse, in deroga alla norma generale di cui sopra, una restituzione corrispondente più precisamente alla differenza tra il prezzo dello Stato membro esportatore e le possibilità più favorevoli di vendita sul mercato mondiale;

Considerando che, data la pratica del mercato a termine nel commercio internazionale, occorre autorizzare, a richiesta dell'esportatore, la determinazione anticipata dell'ammontare della restituzione per un'esportazione da effettuare in futuro;

Considerando che la restituzione all'esportazione di una data quantità di cereali, invece di essere concessa in denaro, può assumere la forma di una esenzione dal prelievo all'importazione della stessa quantità di cereali;

Considerando che l'articolo 19 paragrafo 2 lettera a) e l'articolo 11 paragrafo 3 del regolamento n. 19 del Consiglio permettono, per alcune esportazioni di cereali verso gli Stati membri, di restituire un importo pari alla restituzione concessa per le esportazioni verso i paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 20, paragrafo 2 di detto regolamento; che per tali operazioni la regola generale della restituzione di un importo pari al prelievo nei confronti di paesi terzi non ammette le deroghe sopra indicate, dato che, da un lato, tali deroghe si giustificano con le caratteristiche del mercato mondiale e, dall'altro, i cereali esportati sotto il regime dell'articolo 19 paragrafo 2 lettera a) e dell'articolo 11 paragrafo 3 beneficiano, all'ingresso nello Stato membro importatore, dell'applicazione del prelievo nei confronti dei paesi terzi diminuito dell'importo forfettario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono accordare una restituzione all'esportazione verso i Paesi terzi di prodotti indicati all'articolo 1 lettere a) e b) del regolamento n. 19 del Consiglio, alle condizioni previste agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 2

L'ammontare della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi non può essere superiore, per ciascun prodotto, all'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabile il giorno dell'esportazione.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2 l'ammontare della restituzione può essere stabilito anticipatamente per un'esportazione verso i paesi terzi da effettuarsi durante il perodo di validità del titolo di esportazione.

In tal caso, per ciascun prodotto, l'ammontare della restituzione non può essere superiore all'importo del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili a detto prodotto il giorno della presentazione della domanda di determinazione della restituzione, adattata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione.

Tuttavia, quando per uno dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente regolamento il prezzo CIF d'acquisto a termine è inferiore o superiore di oltre 1 unità di conto, per tonnellata metrica, al prezzo CIF valido il giorno del deposito della domanda di determinazione dell'ammontare della restituzione, l'ammontare della restituzione è tutt'al più uguale alla differenza tra il prezzo di entrata vigente nel mese dell'esportazione ed il prezzo CIF d'acquisto a termine.

Il prezzo CIF d'acquisto a termine è stabilito in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 54 del Consiglio, relativo ai criteri di fissazione dei supplementi applicabili alle importazioni dei cereali in provenienza dai paesi terzi. La Commissione segue l'evoluzione dei mercati e se la condizione di cui al comma precedente è osservata, determina tale prezzo per ciascuno dei mesi di validità dei titoli di esportazione.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 la restituzione può essere concessa sotto forma di autorizzazione ad importare in esenzione dal prelievo una quantità dello stesso prodotto pari alla quantità esportata, a condizione che:

a) l'esportazione preceda l'importazione;

b) l'importazione esente da prelievo sia effettuata non oltre il termine del secondo mese che segue quello durante il quale è stata effettuata l'esportazione e durante la stessa campagna di commercializzazione.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, gli Stati membri possono fissare l'ammontare delle restituzioni da concedere all'esportazione di ciascuno dei prodotti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento raccolti nello Stato membro esportatore, mettendo tali esportazioni in aggiudicazione.

Gli Stati membri prendono in considerazione soltanto le offerte più favorevoli presentate in aggiudicazione, possono rifiutare alcune offerte ed annullano l'aggiudicazione se le offerte non corrispondono alle più favorevoli possibilità di vendita sul mercato mondiale.

Gli Stati membri che applicano il presente articolo prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire che i cereali esportati secondo questo regime siano effettivamente esportati verso i paesi terzi.

Nel caso in cui uno Stato membro faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo, il periodo di validità del titolo di esportazione decorre dal terzo giorno successivo a quello delle accettazioni dell'aggiudicazione.

Articolo 6

Nei casi previsti dall'articolo 11 paragrafo 3 e dall'articolo 19 paragrafo 2 lettera a) del regolamento n. 19 del Consiglio gli Stati membri non possono concedere una restituzione all'esportazione verso gli altri Stati membri, per i prodotti indicati nell'articolo 1, se non alle condizioni previste nell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 15 di ogni mese per il mese precedente, e per ogni specie di cereale, le seguenti indicazioni:

a) le quantità per la quali sono stati rilasciati i titoli d'esportazione;

b) l'ammontare delle restituzioni liquidate nonché le quantità corrispondenti di cereali esportati;

c) l'ammontare delle restituzioni fissate precedentemente, nonché le quantità corrispondenti di cereali che devono essere esportate in virtù dell'articolo 3;

d) le quantità esportate in virtù dell'articolo 4, nonché quelle importate in esenzione da prelievo;

e) nel campo d'applicazione dell'articolo 5, le quantità accettate in aggiudicazione con le relative restituzioni, nonché le quantità esportate per paese di destinazione, con le relative restituzioni.

Le indicazioni previste nelle lettere a), b) e c) sono comunicate, secondo la destinazione delle esportazioni, separatamente per Stato membro, o globalmente per le esportazioni verso i paesi terzi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1962

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN